

REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Parte prima

NORME GENERALI

ART. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

- a) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'art. 3 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- b) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale e il diploma di specializzazione, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, di cui alla precedente lettera a);
- c) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- d) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del DM 270/04;
- e) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- f) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- g) per credito formativo universitario: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- h) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- i) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo;
- l) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- n) per consiglio di coordinamento didattico: il consiglio competente per un corso di studio ovvero per una pluralità di corsi, secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Ateneo,

- o) per Università o Ateneo: l'Università degli Studi di Milano;
- p) per Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano emanato con decreto rettorale 28 maggio 1966, registrato al n. 168206, con le successive modificazioni.

ART. 2
Autonomia didattica

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione e dei master universitari attivabili dall'Università degli Studi di Milano.

Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, di cui agli articoli 13 e 34 dello Statuto, stabilendo altresì le norme generali alle quali le strutture didattiche dell'Ateneo devono attenersi nei rispettivi regolamenti anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal punto 2 dell'art. 11 della legge 19.11.1990, n. 341.

2. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione attivabili dall'Università, definiti su proposta dei competenti organi e delle Facoltà ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto del Regolamento di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, sono stabiliti nella II parte del presente Regolamento.

3. I Regolamenti delle singole Facoltà, approvati con le modalità stabilite dall'art. 15 dello Statuto, disciplinano l'organizzazione didattica dei corsi di studio e i servizi didattici integrativi che fanno ad esse capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.

I Regolamenti delle Facoltà possono prevedere che specifiche funzioni deliberative siano delegate ai Consigli di coordinamento didattico, costituiti ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto.

Per ogni attività deve in ogni caso essere individuata la struttura o la singola persona alla quale viene conferita la relativa responsabilità.

4. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale sono predisposti ai sensi del successivo art. 15 e sono approvati con le procedure previste per i Regolamenti di Facoltà, dei quali costituiscono parte integrante.

5. Parziali deroghe rispetto a norme generali stabilite dal presente Regolamento didattico d'ateneo possono essere previste dai Regolamenti di Facoltà in relazione alla specificità degli ordinamenti didattici di riferimento.

6. I corsi di studio interfacoltà e i servizi didattici organizzati da più Facoltà sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti d'intesa tra le Facoltà interessate ed approvati con le modalità previste dall'art. 15 dello Statuto per i Regolamenti di Facoltà.

7. I Regolamenti delle scuole di specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi, e ai sensi dell'art. 30 dello Statuto. Essi costituiscono appendice ai Regolamenti delle Facoltà alle quali fanno capo.

8. Le disposizioni delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai corsi di dottorato di ricerca costituiscono materia di un apposito Regolamento deliberato, ai sensi

dell'art. 29 dello Statuto, dal Senato Accademico, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentita la Commissione per la Ricerca scientifica e il Trasferimento tecnologico, le Facoltà e i Dipartimenti interessati, e previa approvazione, per le parti di competenza, del Consiglio di Amministrazione.

9. Le norme generali relative al tutorato formano oggetto di uno specifico Regolamento, approvato dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

10. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite dall'apposito Regolamento d'Ateneo per gli studenti, predisposto in accordo con la vigente normativa nazionale e con la normativa statutaria e regolamentare d'Ateneo. Il predetto Regolamento è approvato dal Senato Accademico ed è emanato con decreto del Rettore.

11. Le modalità di regolamentazione di eventuali strutture speciali di apprendimento, perfezionamento e aggiornamento post-lauream, che non siano di pertinenza di singole Facoltà o di più Facoltà, sono determinate dal Senato Accademico all'atto della loro costituzione, sentite le Facoltà interessate.

12. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedano l'intervento di più organi collegiali, il responsabile di ciascuno di essi dispone affinché le proprie proposte vengano opportunamente rese note anche attraverso la rete informatica dell'ateneo.

Per ogni attività didattica promossa dall'ateneo viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

13. I pareri sulle materie che, ai sensi della normativa in vigore, richiedono il pronunciamento di un organo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti sono espressi dalle commissioni didattiche costituite ai sensi dell'art. 36 dello Statuto qualora vi siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti, ovvero da altra commissione o organo a composizione paritetica docenti/studenti da istituire secondo le disposizioni contenute nei Regolamenti di Facoltà .

ART. 3

Titoli di studio

1. L'Università rilascia i titoli di studio di cui all'art. 3 del DM 22 ottobre 2004 n. 270, e precisamente:

- la laurea (L)
- la laurea magistrale (LM)
- il diploma di specializzazione (DS)
- il dottorato di ricerca (DR).

2. L'Università rilascia, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore.

3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.

4. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 22 ottobre 2004 n. 270 e con le modalità indicate nel DM 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

ART 4 *Corsi di laurea*

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.

L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea.

La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.

3. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tutti i titoli di studio conseguiti al termine di tali corsi hanno identico valore legale.

I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare per un uguale numero di crediti.

I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

4. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.

5. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

ART. 5 *Corsi di laurea magistrale*

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.

3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tutti i titoli di studio conseguiti al termine di tali corsi hanno identico valore legale.

I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

4. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.

5. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

6. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.

La loro durata normale è di cinque o sei anni.

Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

ART. 6

Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.

2. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea ed ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.

4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.

ART. 7
Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento d'Ateneo in materia, emanato ai sensi del punto 8 dell'art. 2 del presente Regolamento.

2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica ex D.M. 509/1999 o della laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

4. L'Università istituisce scuole di dottorato aggreganti corsi affini e collegabili dal punto di vista disciplinare e/o metodologico, in grado di creare sinergie fra i dottorati afferenti, di organizzare attività formative avanzate di elevata qualità a un livello più strutturato e di costituire ambienti di ricerca forti, stimolanti e riconosciuti a livello internazionale. L'organizzazione delle scuole di dottorato è disciplinata dal Regolamento di cui al precedente punto 1.

ART. 8
Master

1. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente.

2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.

3. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale, nonché la laurea specialistica ex D.M. 509/1999. La laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all'applicazione del D.M. 509/1999 è titolo di ammissione ai corsi sia di primo che di secondo livello.

Possono accedere ai master anche i possessori di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

4. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative sono stabilite all'art. 31 del presente Regolamento.

ART. 9
Formazione finalizzata e permanente

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990 n. 341, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:

- 1) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
- 2) corsi di aggiornamento professionale;
- 3) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;

- 4) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- 5) corsi di aggiornamento del proprio personale.

Le modalità per l'attivazione dei corsi di perfezionamento di cui al punto 1 del comma precedente sono stabilite al successivo art. 30. L'organizzazione delle attività formative previste ai precedenti punti 2), 3), 4) e 5) è disciplinata dal Senato Accademico.

ART. 10 *Crediti formativi*

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari, ai sensi della normativa vigente.

2. Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito dalla specifica classe.

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma.

5. Nel carico standard corrispondente a un credito possono rientrare:

- a) almeno 6 ore e non più di 10 dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
- b) almeno 12 ore e non più di 18 dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
- c) 25 ore di pratica individuale in laboratorio;
- d) 25 ore di studio individuale;
- e) 25 ore di tirocinio.

6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 22.

7. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.

8. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale.

Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art 27.

ART. 11

Istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.

2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e adeguati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal DM 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario.

I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.

I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.

3. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta di una o più Facoltà ovvero su propria iniziativa, sentite le Facoltà interessate, e il Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono formulati a norma di quanto disposto dal successivo art. 12.

In merito alle nuove iniziative didattiche deve essere acquisito il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che stende un'apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario.

Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990 n. 341, l'istituzione dei corsi con modifica del presente Regolamento è disposta con decreto del Rettore.

ART. 12

Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 11, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 341/1990 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.

Le modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono deliberate dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta delle Facoltà cui i corsi afferiscono. Dopo la prescritta approvazione ministeriale, le modifiche sono formalizzate con decreto del Rettore.

2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:

- a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
- b) la classe o le classi di appartenenza e la Facoltà o le Facoltà a cui il corso sarà annesso;
- c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- e) i crediti, determinati in numero intero, assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso e al relativo ambito disciplinare;
- f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa, secondo quanto disposto ai commi 4 e 5 del precedente art. 10;
- g) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del DM 270/2004 e dall'art. 19 del presente Regolamento;
- h) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del DM 270/2004, dell'art. 4, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dell'art. 24 del presente Regolamento;
- i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi di laurea magistrale.

3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario, della consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della nuova proposta di corso di studio.

4. In caso di corsi di studio interfacoltà o interateneo, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.

5. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio.

All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

6. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici sono assunte dagli organi accademici previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

ART. 13

Attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
- h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del precedente punto 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del precedente punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del precedente punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

ART. 14

Attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del precedente punto 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del precedente punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del precedente punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e di base (nei corsi a ciclo unico).

ART. 15

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, proposti dai Consigli di coordinamento didattico competenti, sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai Consigli delle Facoltà cui fanno riferimento i singoli corsi di studio e approvati dal Senato Accademico, cui spetta accertare che non contengano disposizioni in contrasto con prescrizioni normative o con lo Statuto o con i Regolamenti d'Ateneo. Il Senato Accademico può chiederne con atto motivato il riesame.

I regolamenti didattici dei corsi di studio sono emanati con decreto del Rettore.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art. 12 del DM 270/2004, il regolamento didattico di un corso di studio, specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella seconda parte del presente Regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti doveri dei docenti e degli studenti.

3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del DM 270/2004 e delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
- b) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
- e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
- g) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
- h) le altre attività formative previste, le modalità di verifica e i relativi crediti;
- i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
- l) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
- m) le modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
- n) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale e le caratteristiche della prova medesima;
- o) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- p) le eventuali modalità specifiche per il trasferimento da altri corsi di studio;
- q) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali.

4. Le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai Consigli di Facoltà previo parere favorevole della commissione didattica paritetica competente per il corso di studio o della commissione paritetica di Facoltà, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata prescindendo dal parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.

5. I regolamenti didattici sono sottoposti a revisione, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa, di norma, ogni tre anni.

La revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio è approvata dal Senato Accademico, su proposta dei Consigli delle Facoltà interessate, non oltre il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello della loro entrata in vigore.

Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio possono essere disposti nel manifesto degli studi, previa approvazione dei Consigli di Facoltà, purché ciò sia espressamente previsto nei regolamenti didattici.

ART. 16

Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DM 270/2004 e del punto 4 delle linee guida di cui al DM 386/2007, il Senato Accademico, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di Facoltà, entro il mese di febbraio di ogni anno accademico delibera in merito ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo, nel rispetto dei requisiti necessari, determinati con DM 31 ottobre 2007, n. 544 nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, e previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Ateneo.

2. Si intendono come requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale:

- a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi;
- b) i requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;
- c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi e il grado di copertura necessario in relazione ai settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano;
- d) le regole relative al numero di studenti sostenibile per ciascun corso di studio.

3. Verificato per ciascun corso di studio da attivare il possesso dei requisiti indicati al precedente punto ed acquisito il parere favorevole del Nucleo di valutazione, i corsi, corredati delle informazioni individuate dall'apposito decreto direttoriale, sono inseriti nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale.

4. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

ART. 17

Programmazione e attivazione degli insegnamenti

1. Entro e non oltre il 31 marzo, i Consigli di Facoltà, con riferimento ai corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di coordinamento didattico interessati, le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.

Nel caso in cui i Regolamenti di Facoltà prevedano la delega parziale o totale dei compiti di cui sopra ai Consigli di coordinamento didattico, dovranno essere comunque assicurati il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza della Facoltà e il miglior uso delle competenze disponibili, anche tramite mutuazioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio.

Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.

2. I Consigli di Facoltà, anche su proposta dei Consigli di coordinamento didattico interessati, possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi.

3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Regolamenti di Facoltà possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.

Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinati in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

4. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono, di norma, sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, sia superiore a 250.

Lo sdoppiamento di insegnamenti in presenza di un numero di esami inferiore a quello richiesto può essere proposto dal Consiglio di Facoltà al Senato Accademico quando, per motivate ragioni didattiche e funzionali, esplicitate dal Consiglio di coordinamento didattico interessato, si renda necessario un miglior rapporto docenti/studenti.

I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di laurea o di laurea magistrale sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.

I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dai Regolamenti di Facoltà, disciplinando le possibilità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo.

5. Nei casi di insegnamenti previsti dal regolamento didattico del corso di laurea o di laurea magistrale, ma che quest'ultimo non possa attivare nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.

La mutuazione, proposta dal Consiglio di coordinamento didattico al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato a servirsene, è deliberata dal Consiglio di Facoltà nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale della medesima Facoltà. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altra Facoltà, è richiesto il nulla osta di quest'ultima, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutuazioni possono essere stabilite dai Regolamenti di Facoltà.

ART. 18

Manifesto annuale degli studi e guide didattiche

1. Entro e non oltre il 31 marzo le Facoltà predispongono il proprio manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, coordinando i manifesti degli studi proposti dai consigli di coordinamento didattico ad esse afferenti, ivi compresi quelli interfacoltà. Le Facoltà possono determinare nei rispettivi Regolamenti disposizioni generali alle quali i manifesti dei singoli corsi devono attenersi.

2 Il manifesto, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici, specificandole quando necessario. Esso indica i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle condizioni richieste per l'accesso, ai sensi dei punti 1 e 2 del successivo art. 19; le modalità di accesso per i corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264; i piani di studio ufficiali dei corsi di studio, con i relativi insegnamenti e, qualora siano già stati individuati, i nominativi dei docenti, con specifica indicazione dei docenti di cui agli artt. 1, comma 9, dei decreti ministeriali recanti le classi di laurea e di laurea magistrale e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate; le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.

3. Modifiche ai manifesti annuali possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.

4. L'Università pubblica ogni anno entro il 1° luglio il manifesto generale degli studi, recante le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e le modalità di determinazione della misura dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati. Il manifesto indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.

5. Le guide didattiche, da predisporre a cura delle singole Facoltà e strutture didattiche entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico, riportano il manifesto annuale degli studi, unitamente alle altre norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate. Le guide devono riportare anche i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite con le guide didattiche deve essere comunicata per tempo.

ART. 19

Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.

Per l'iscrizione ad un corso di laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne prevedono la verifica secondo le modalità stabilite nei regolamenti didattici dei corsi, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come indicate al successivo comma 5.

Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i competenti Consigli di coordinamento didattico indicano, previa approvazione o su delega dei rispettivi Consigli di Facoltà, specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.

Anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dal Consiglio di coordinamento didattico, previa approvazione o su delega dei rispettivi Consigli di Facoltà, vengono assegnati obblighi formativi aggiuntivi.

Le strutture didattiche promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai precedenti commi 3 e 4, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

2. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università, fatte salve le situazioni disciplinate dal successivo punto 3.

Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accesso ai corsi universitari, l'ordinamento didattico di ogni corso stabilisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente.

Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari o a loro raggruppamenti. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida approvate con il decreto ministeriale 386/2007.

L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio. Potrà non essere richiesta la verifica a coloro che abbiano conseguito la laurea con un voto non inferiore ad un minimo stabilito dal regolamento didattico stesso.

3. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e precisamente ai corsi di studio in Giurisprudenza, Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutiche e Medicina veterinaria, occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM 270/2004.

4. L'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria è limitato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999.

Fino alla definizione da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca dei requisiti di strutture di cui al comma 1 dell'art. 7 del DM 544/2007, il Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di laurea e di laurea magistrale individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettere a) e b), della predetta legge n. 264/99. La delibera motivata di programmazione con l'indicazione del numero di posti disponibili per l'anno accademico di riferimento, corredata della relazione del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, è trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca per la prescritta autorizzazione. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro, sentito il parere del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, subordinatamente all'accertamento del rispetto delle condizioni stabilite dalla medesima legge 264/1999.

L'Università, tenuto conto anche delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede entro il mese di luglio ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.

Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni, così come individuate nel Regolamento della Facoltà o delle Facoltà interessate, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle disposizioni del Senato Accademico.

Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività entro i termini al riguardo stabiliti dal Regolamento d'Ateneo per gli studenti. Per i corsi di studio a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

5. Le modalità e i termini per l'immatricolazione ai corsi di studio e per il rinnovo delle iscrizioni sono stabiliti nel Regolamento d'Ateneo per gli studenti.

6. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa ad un corso di studio per l'iscrizione ad una scuola di specializzazione o ad un dottorato di ricerca.

7. Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università straniere, fatto salvo il possibile riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero all'atto della ripresa degli studi.

ART. 20 *Calendario didattico*

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo.

Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti e previa approvazione del Senato Accademico.

2. I Regolamenti di Facoltà stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza e le modalità di definizione da parte del Preside e dei Presidenti dei Consigli di coordinamento didattico del calendario delle lezioni, da predisporre, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.

3. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti, di norma, solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.

Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

Gli esami sostenuti nel periodo dal 1° ottobre al 31 gennaio dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reinscrizione.

I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di laurea e di laurea magistrale. Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità,

sono comunque stabilite con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove, previa comunicazione al Preside o al Presidente del Consiglio di coordinamento didattico interessato. Gli esami non possono comunque svolgersi nel mese di agosto.

Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a sei, e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti per ciascuna Facoltà dal rispettivo Regolamento, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezioni. Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti "fuori corso".

L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane.

4. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione.

Le prove finali si svolgono sull'arco di almeno quattro appelli distribuiti nei seguenti periodi: da aprile a luglio; da settembre a dicembre; da febbraio ad aprile.

5. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami dei corsi di studio sono stabiliti dal responsabile della direzione degli stessi, previo accordo, ove necessario, con il Preside di Facoltà.

ART. 21

Curricoli e piani di studio

1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale prevedono uno o più curricoli, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.

Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.

Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.

2. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

ART. 22

Verifiche del profitto

1. I Regolamenti di Facoltà e, per quanto di pertinenza, i Regolamenti dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione.

2. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di coordinamento didattico, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.

3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di venti esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di dodici esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di trenta esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di trentasei esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.

Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'art. 13, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 14 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

4. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.

5. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

6. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Preside, su proposta dei professori ufficiali della materia; su proposta dei direttori delle scuole di specializzazione con riguardo a queste ultime.

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto e fermo restando quanto previsto dal precedente punto 4, le Commissioni sono composte da almeno due membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, secondo le disposizioni dei Regolamenti di Facoltà.

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale (di ruolo nel caso di Commissioni articolate in più sottocommissioni).

Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, e nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Facoltà, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Preside, su proposta del presidente della Commissione, previa approvazione da parte del Consiglio di coordinamento didattico cui fa capo il corso di studio.

7. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice.

La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi.

Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dai Regolamenti di Facoltà, e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale è utilizzabile a fini statistici e non è riportata nella sua carriera scolastica.

I Regolamenti di Facoltà possono prevedere che allo studente che si sia ritirato, o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, sia fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo, stabilendo i termini per la ripresentazione.

8. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.

9. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste al punto 3 dell'art. 20 del presente Regolamento.

Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Preside di Facoltà o al responsabile del corso di studio.

Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.

10. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

ART. 23

Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio.

Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.

Per il conseguimento della laurea magistrale è comunque richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.

Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi.

Compete alle Facoltà alle quali fanno capo i corsi di studio disciplinare nei rispettivi Regolamenti, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione delle Facoltà medesime ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi, nonché definire i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.

2. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Preside di Facoltà, e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.

Le Commissioni - composte di norma di non meno di tre membri per gli esami di laurea, di undici membri e comunque di non meno di sette per gli esami di laurea magistrale, di sette membri e comunque di non meno di cinque per quelli di diploma di specializzazione - sono costituite in maggioranza da professori ufficiali della Facoltà, almeno un terzo dei quali, di norma, di prima fascia.

I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio di coordinamento didattico interessato della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame.

Salvo che sia altrimenti stabilito dai Regolamenti di Facoltà, presidente della Commissione giudicatrice è il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.

Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

3. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

Le commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le procedure alle quali attenersi nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto.

4. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

ART. 24

Riconoscimento di crediti

1. Nel rispetto dell'art.3, punto 8, dei DDMM 16 marzo 2007, i Consigli di coordinamento didattico deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.

I Consigli di coordinamento didattico deliberano, altresì, sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altro ateneo italiano, che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi conseguiti considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.

2. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi universitari ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.

3. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e

abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università degli Studi di Milano abbia concorso.

La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei regolamenti didattici dei corsi di studio e, per gli aspetti amministrativi, nel Regolamento d'Ateneo per gli studenti.

ART. 25

Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.

2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi prolungabile, laddove necessario, fino ad un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera scolastica, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli di coordinamento didattico possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso di studio.

3. Le opportunità di studio all'estero sono portate a conoscenza degli studenti mediante appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambio realizzato nel quadro dei Programmi comunitari che la prevedano.

Lo studio all'estero può determinare il riconoscimento:

- della frequenza di corsi di insegnamento;
- degli esami o, comunque, delle verifiche di profitto e dei crediti acquisiti;
- delle attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della laurea e della tesi nel caso di corso di laurea magistrale, eventualmente usufruendo dell'assistenza di un docente straniero;
- delle attività di laboratorio, di quelle di tirocinio, della frequenza dei reparti di degenza e delle ricerche compiute per la stesura delle tesi di specializzazione e di dottorato.

4. Prima della partenza, lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero elabora, insieme al delegato di corso di studio, un proprio piano di studi (*learning agreement*) indicante le attività formative che intende frequentare presso l'Università straniera, sulla base di idonea documentazione che comprovi le caratteristiche degli insegnamenti offerti dall'università di destinazione. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dei corsi di studio, il docente di riferimento guida lo studente nella scelta delle attività formative da svolgere all'estero, e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, perseguendo non la ricerca degli stessi contenuti bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.

I crediti relativi alle attività formative incluse nel *learning agreement* devono essere, di norma, preventivamente ascritti alle tipologie previste dall'ordinamento/regolamento del corso di studio cui lo studente è iscritto, ai corrispondenti settori scientifico-disciplinari ed eventuali ambiti disciplinari di riferimento. Le attività, i settori e gli ambiti disciplinari devono essere individuati con ragionevole flessibilità in modo da garantire che il curriculum dello studente, risultante

complessivamente dalle attività svolte presso l'Università e da quelle svolte all'estero, soddisfi i vincoli locali dell'ordinamento del proprio corso.

I Consigli di coordinamento didattico adottano ogni azione che contribuisca a rendere più agevole il riconoscimento, definendo *a priori* possibilmente sede per sede interi pacchetti di crediti acquisibili e stabilendo come incasellare tutte le attività corrispondenti nel proprio ordinamento/regolamento.

Il piano di studi elaborato deve essere formalmente approvato prima della partenza dello studente. A tal fine il docente delegato sottoscrive sia il *learning agreement* con l'elenco dei corsi da sostenere sia la dichiarazione inerente al riconoscimento interno. Eventuali modifiche *in itinere* del piano di studi devono essere approvate con le stesse modalità.

5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, il Consiglio di coordinamento didattico interessato, sulla base della certificazione pervenuta dall'università di accoglienza dello studente, delibera in merito al riconoscimento delle attività ivi svolte positivamente e dei relativi crediti, ascrivendo tali attività alle tipologie di attività previste dall'ordinamento del corso di studio, ai corrispondenti settori e ambiti disciplinari, qualora non si sia provveduto a tale adempimento in via preventiva. Le attività possono essere riconosciute con la denominazione originale.

Il Consiglio di coordinamento didattico traduce la votazione riportata all'estero mettendo in relazione la scala di voti ECTS elaborata su basi statistiche dal Consiglio di Facoltà, con quella della Facoltà o corso di studio ospitante.

6. Qualora il periodo di studio all'estero si inserisca in un curriculum integrato, il riconoscimento avviene secondo le disposizioni stabilite dagli accordi tra le università convenzionate.

ART. 26

Ammissione a singoli insegnamenti

1. E' consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli corsi di insegnamento attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.

La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

2. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, ma, che avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle proprie competenze professionali.

A chi usufruisce della facoltà di cui al presente punto non è consentito seguire più di due insegnamenti in ciascun anno accademico, salvo situazioni particolari, specificamente disciplinate.

3. Usufruiscono della medesima norma i laureati, nonché i laureati magistrali, i quali abbiano necessità di frequentare i corsi e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della laurea, ovvero della laurea magistrale, ma che, in base

alle disposizioni in vigore, siano richieste per l'ammissione a concorsi pubblici o per l'accesso a scuole di specializzazione.

In tali casi è consentito seguire non più di quattro corsi di insegnamento in ogni anno accademico.

Parimenti possono, senza alcuna limitazione, frequentare singoli corsi di insegnamento e superare i relativi esami di profitto coloro che, immatricolatisi con riserva a corsi di laurea magistrale, non conseguano la laurea nei termini prescritti.

4 Ulteriori disposizioni circa la facoltà disciplinata dal presente articolo sono stabilite dal Regolamento d'Ateneo per gli studenti. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 27

Studenti impegnati a tempo parziale

1. Il Senato Accademico può autorizzare le Facoltà ad attivare, per uno o più dei corsi di studio di pertinenza, particolari modalità organizzative per le attività formative degli studenti "a tempo parziale", consentendo loro di fare fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore senza cadere nella condizione di fuori corso e potendo usufruire di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti.

2. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione.

3. Le Facoltà interessate devono prevedere a favore degli studenti impegnati a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del corso di studio, ma distribuendo le relative attività e i crediti didattici da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello convenzionale previsto. Le Facoltà devono, inoltre, assicurare specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.

La qualifica di "studente a tempo parziale" alle condizioni indicate viene acquisita formalmente all'atto dell'iscrizione.

Si potrà recedere dalla condizione di "studente a tempo parziale" all'atto dell'iscrizione ad un successivo anno accademico. Il recesso, con passaggio, anche per gli aspetti contributivi, alla condizione "a tempo pieno", è comunque richiesto qualora lo studente voglia completare il percorso di studio e conseguire il titolo anticipatamente rispetto a quanto previsto per la condizione a tempo parziale.

4. Le ulteriori disposizioni in materia di carriera scolastica e di carattere amministrativo da applicare alla categoria di studenti disciplinata dal presente articolo sono stabilite, per quanto di competenza, dal Regolamento d'Ateneo per gli studenti e dai Regolamenti delle singole Facoltà.

ART. 28

Attività di orientamento e di accompagnamento al lavoro e alle professioni

1. L'Università promuove attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa dirette agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie superiori e rivolte a facilitare

l'inserimento di quanti abbiano conseguito titoli di studio presso l'Ateneo nel mondo del lavoro tramite il "COSP - Centro di servizio di ateneo per l'orientamento allo studio e alle professioni".

2. Il COSP, costituito ai sensi delle norme statutarie e regolamentari relative ai Centri di servizio d'Ateneo, opera d'intesa con le Facoltà e i corsi di studio e le altre strutture dell'Ateneo interessate.

Compete al COSP organizzare, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità, in accordo con le strutture didattiche e di servizio interessate dell'Ateneo, ogni iniziativa utile agli scopi indicati, quali la raccolta e la messa a disposizione di informazioni e dati statistici aggiornati sulle situazioni di riferimento, la promozione di corsi ed incontri di orientamento, la produzione e la diffusione di materiale documentario anche audiovisivo sui corsi di studio dell'Università.

Il COSP eroga, inoltre, servizi volti a favorire l'avviamento al lavoro dei laureati dell'Ateneo attraverso attività di orientamento al lavoro per studenti e laureati; incontri ed eventi con aziende e professionisti; gestione di strumenti di incontro domanda-offerta quali banche dati dei curricula e delle offerte di impiego, contribuendo, in raccordo con le Facoltà, anche alla raccolta di informazioni e dati statistici di riferimento.

3. Il Regolamento del COSP è deliberato dal Senato Accademico, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 29

Didattica multimediale e a distanza

1. L'Università promuove idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza, anche realizzando in maniera autonoma, ovvero in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati, prodotti specifici e partecipando a progetti in materia nazionali e internazionali.

L'Università promuove in relazione alle esigenze dei propri corsi di studio la realizzazione di aule e laboratori attrezzati con le strumentazioni necessarie alla didattica multimediale e a distanza.

2. Per la progettazione, la gestione e il coordinamento delle attività e dei servizi di cui al presente articolo e per la sperimentazione delle relative tecnologie, l'Università si avvale del "CTU – Centro di servizio per le tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza", costituito ai sensi delle norme statutarie e regolamentari relative ai Centri di servizio d'Ateneo, che opera d'intesa con le Facoltà e i corsi di studio e le altre strutture dell'Ateneo interessate.

3. Il Regolamento del CTU è deliberato dal Senato Accademico, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 30

Corsi di perfezionamento

1. L'Università promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, pubblici e privati, corsi di perfezionamento e di aggiornamento che, senza dare luogo, per le loro diverse caratteristiche, ai master universitari di cui al successivo art. 31, provvedano comunque allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.

2. Salvo casi regolati in maniera specifica, le proposte di accensione di corsi di perfezionamento, comprensive del piano finanziario e dell'indicazione delle modalità di attivazione degli insegnamenti, sono avanzate dalle singole Facoltà, o da più Facoltà, anche su iniziativa di

Dipartimenti ed Istituti, e sono approvate, per le rispettive competenze, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Le proposte vanno deliberate dagli organi proponenti nell'anno accademico antecedente quello di svolgimento, di norma entro il 31 marzo.

3. Le attività di cui sopra possono essere organizzate anche in forme consorziate, previa la stipula di convenzioni e accordi con enti e soggetti esterni.

Esse sono di norma finanziate con i contributi richiesti ai partecipanti e con gli eventuali apporti degli enti e soggetti esterni, secondo le disposizioni previste dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche prevedendo agevolazioni per i partecipanti meritevoli.

4. Le mansioni eventualmente prestate dai docenti dell'Ateneo per le attività inerenti ai corsi di perfezionamento, ove non comprese nel monte ore annuo previsto per le attività di insegnamento, possono dare luogo, ad emolumenti specifici, ai sensi della vigente normativa.

ART. 31

Corsi per master universitari

1. L'Università promuove secondo la normativa vigente, e nel rispetto delle disposizioni che seguono, corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa, funzionali allo sviluppo di più elevate capacità applicative e professionali e ad una migliore preparazione agli esiti occupazionali dei frequentanti.

Alla conclusione dei suddetti corsi sono rilasciati i titoli di master universitario di primo o di secondo livello secondo quanto determinato dalla normativa nazionale in materia.

I corsi costituiscono parte integrante della offerta didattica delle Facoltà ovvero rispondono a finalità di formazione permanente e sono rivolti a chi abbia conseguito la laurea o la laurea magistrale. La laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all'applicazione del DM n. 509/1999 è titolo di ammissione ai corsi sia di primo sia di secondo livello.

I corsi di master rientrano tra le attività ordinarie delle Facoltà, che devono conseguentemente sovrintendere al loro buon esito, raccordandolo con le attività complessive che fanno loro capo.

Le denominazioni "master universitario" e "master dell'Università degli Studi di Milano" si applicano esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni che seguono.

2. I corsi per master universitari sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, per un numero di ore complessivamente non inferiore a 500, distribuite di norma sull'arco di almeno sei mesi e comunque in modo da garantire un efficace apprendimento, accompagnate da un periodo di tirocinio, funzionale, per durata e per modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi.

All'insieme delle attività suddette, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti complessivi, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.

Il conseguimento del master universitario è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto dell'attività di tirocinio.

La prova finale è pubblica e si svolge davanti a una commissione composta da cinque docenti designati dalla Facoltà proponente il master, dei quali almeno uno non componente del Comitato ordinatore di cui al successivo punto 5.

3. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del corso per master è obbligatoria ed è verificata secondo le modalità stabilite per ciascun corso.

Possono avere accesso alla prova finale solo gli iscritti che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle attività formative previste.

Il conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione delle varie attività di perfezionamento e di addestramento è subordinato a verifiche periodiche, debitamente registrate, di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti.

Le verifiche periodiche di profitto e la prova finale non danno luogo a votazioni, ma solo a un giudizio di approvazione o di riprovazione, con conseguente ripetizione, in questo caso, della prova.

4. Date le caratteristiche di questa particolare tipologia formativa, è quanto mai importante che, sia nella fase di progettazione, sia in quelle successive, si ricerchi uno stretto rapporto con i settori produttivi e professionali che possano avere un più diretto interesse allo svolgimento ed alla riuscita del master, e siano eventualmente disponibili ad accogliere gli iscritti per le attività di stage e di tirocinio. Iniziative funzionali in questa prospettiva andranno condotte e sviluppate sia a livello di Ateneo, sia da parte delle Facoltà e dei singoli settori interessati.

5. Le responsabilità del coordinamento di ciascun corso per master sono assunte da un coordinatore e da un comitato ordinatore, composto da un minimo di sei membri, almeno tre dei quali docenti di ruolo in servizio presso l'Ateneo, i quali svolgano per il master una significativa attività formativa corrispondente per ognuno all'erogazione di non meno di tre crediti. Possono farne parte docenti in servizio presso altre università, anche estere, ed esperti esterni di alta qualificazione, nonché rappresentanti degli ambiti professionali e produttivi più direttamente interessati agli obiettivi formativi del corso.

La responsabilità di coordinatore, che non implica obbligatoriamente lo svolgimento diretto di attività formative per il master, può essere attribuita a un docente dell'Ateneo per un solo master ogni anno.

Compete alla Facoltà o alle Facoltà che hanno proposto l'attivazione del corso per master designare il professore coordinatore unitamente ai componenti del comitato ordinatore, nonché eventuali altre figure, individuate tra i docenti esterni, alle quali attribuire specifiche funzioni in relazione alle esigenze. Le eventuali variazioni nella composizione del comitato ordinatore e nella designazione del coordinatore devono essere parimenti deliberate dalle medesime Facoltà.

I corsi per master devono prevedere l'apporto di un numero adeguato e diversificato di competenze. Alla realizzazione di ogni corso devono concorrere di norma non meno di dieci tra docenti in servizio presso l'Ateneo ed esperti esterni.

6. Le attività del master sono annotate dai docenti responsabili di ciascun modulo o attività su un apposito registro predisposto dall'Amministrazione, tenuto a disposizione nella sede di svolgimento del master e controfirmato dal coordinatore, che provvederà a trasmetterlo al Preside a conclusione delle attività (prova finale compresa), unitamente alla sua relazione conclusiva sullo svolgimento del corso.

7. Le proposte di accensione di nuovi corsi per master o di riattivazione di master già funzionanti sono avanzate dalle singole Facoltà, o da più Facoltà, e sono approvate, per le rispettive competenze, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna proposta deve illustrare gli obiettivi formativi del master e le funzioni professionalizzanti ad esso attribuite in relazione al particolare settore occupazionale al quale il master si riferisce e all'offerta didattica di primo o di secondo livello alla quale si raccorda, ovvero precisare le finalità del corso nel quadro delle possibili iniziative di formazione avanzata permanente dell'Ateneo.

Le proposte vanno deliberate dagli organi proponenti nell'anno accademico antecedente quello di svolgimento entro il 31 marzo.

8. Ciascuna proposta di attivazione di un corso per master deve altresì indicare, seguendo la modulistica predisposta dai competenti uffici dell'Ateneo:

- a) il piano articolato degli insegnamenti e delle altre attività formative e di perfezionamento e dei tirocini e la suddivisione dei relativi crediti, anche ai fini di eventuali riconoscimenti in altri percorsi di studio;
- b) le modalità di svolgimento e la periodicità delle verifiche di profitto;
- c) il carattere e i contenuti della prova finale;
- d) una chiara e sicura previsione delle attività di stage e tirocinio: e, questo, sia con riferimento alle loro caratteristiche, sia con riferimento agli enti presso i quali esse si svolgeranno. Alla proposta devono essere acclusi gli accordi eventualmente già sottoscritti o le lettere di intenti degli enti interessati o qualsiasi altra documentazione dalla quale si possano dedurre sicure garanzie circa il loro effettivo e soddisfacente svolgimento. Nel caso di corsi di master già attivati in passato, la proposta deve elencare i tirocini svolti nella precedente o nelle precedenti edizioni;
- e) la sede o le sedi di svolgimento delle attività e le risorse strutturali (aule didattiche, aule informatiche, laboratori, biblioteche ed altro) da impiegare, che ne garantiscano la piena funzionalità;
- f) il periodo di svolgimento del corso, ferme restando le date d'inizio (di norma non più di due per ogni anno accademico) stabilite dal Senato Accademico;
- g) il numero dei possibili iscritti da ammettere, determinato tenendo conto della disponibilità di risorse di docenza, di risorse strutturali e strumentali, nonché dei tirocini attivabili in rapporto agli obiettivi formativi del corso. Nel caso di una quantità di iscrizioni ridotta rispetto al numero potenziale degli iscrivibili, la valutazione circa l'attivazione o meno del master è demandata agli organi di governo dell'Ateneo in relazione agli equilibri economici dell'iniziativa;
- h) le modalità di ammissione al master;
- i) i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
- l) in relazione al piano didattico di cui alla lettera a), le previsioni della docenza da impiegare nelle attività formative, comprendendovi sia personale in servizio presso l'Ateneo, sia personale in servizio presso altro Ateneo (fatto salvo il nulla osta dello stesso), sia (e, per certe attività, soprattutto) esperti esterni disponibili a collaborare allo svolgimento del corso, dalle adeguate competenze e con professionalità pienamente funzionali alle esigenze del master, così come attestate dai loro curricula. Per il personale in servizio presso l'Ateneo occorre specificare, nel rispetto delle norme in vigore, se l'attività prestata per il master rientri nei suoi impegni istituzionali o sia da considerare come compito aggiuntivo eventualmente da retribuire;
- m) l'indicazione degli insegnamenti e delle altre attività formative stabilite dal piano di cui alla lettera a), per le quali si deve eventualmente ricorrere a collaborazioni a contratto, secondo le procedure stabilite al riguardo dai Regolamenti di Facoltà per i corsi di laurea e di laurea magistrale e le eventuali determinazioni specifiche del Senato Accademico;
- n) i costi previsti e gli eventuali finanziamenti assicurati da soggetti esterni o direttamente dalla Facoltà o da altre strutture interne all'Ateneo. La valutazione della compatibilità finanziaria del master è compiuta direttamente dagli organi di governo dell'Ateneo in relazione alla valenza e alle funzioni del corso proposto;
- o) gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
- p) le eventuali agevolazioni previste per i partecipanti meritevoli;
- q) una ipotesi di contributo d'iscrizione, fermo restando che compete al Consiglio di Amministrazione stabilirne l'ammontare;

- r) per i master di area medica, l'avvenuta autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere pubbliche o private, in cui si svolgono le attività formative, allo svolgimento da parte degli allievi del master medesimo di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, che siano previste nel programma formativo;
- s) ogni eventuale altro elemento richiesto dal Senato Accademico.

9. L'indicazione delle effettive attività di tirocinio di cui alla lettera d) del punto 8 costituisce uno degli elementi salienti di ogni proposta di master, anche ai fini della sua approvazione da parte degli organi di governo dell'Ateneo. Tale indicazione dovrà in ogni caso essere assicurata e verificata dal Preside o dai Presidi delle Facoltà promotrici del master entro la conclusione della prima metà del percorso formativo.

Eventuali variazioni nel piano didattico e nella composizione della docenza che si rendessero necessarie in corso d'anno sono approvate dal Preside o dai Presidi delle Facoltà interessate, sentiti i rispettivi Consigli.

10. Le modalità di funzionamento dei corsi per master sotto il profilo amministrativo, della gestione delle iscrizioni e delle carriere e di ogni altro aspetto, anche inerente all'acquisizione e al funzionamento di strumentazione e attrezzature, sono determinate dai competenti organi di governo e amministrativi dell'Ateneo nel quadro delle norme e delle procedure generali in vigore.

Disposizioni particolari possono essere determinate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza, in relazione a corsi organizzati con finanziamenti regionali e derivanti dal Fondo sociale europeo, qualora la normativa relativa, non di competenza dell'Ateneo, lo richieda.

11. Concluso il corso, il coordinatore redige una relazione sulle attività svolte, allegandovi le valutazioni delle stesse espresse dagli studenti frequentanti, raccolte ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia. La relazione va trasmessa al Preside o, nel caso di corso interfacoltà, ai Presidi, per l'esame delle Facoltà che hanno promosso l'attivazione del corso. Nel caso in cui venga richiesta l'attivazione del medesimo corso per master in un anno successivo, la relazione, che, qualora il corso non si sia ancora concluso, riguarderà solo la parte effettivamente svolta, va allegata alla relativa proposta.

12. Le attività di ciascun corso per master sono oggetto di valutazione, secondo le modalità stabilite dal relativo Nucleo di Ateneo, al quale vanno trasmessi i questionari di valutazione somministrati agli iscritti e da loro compilati, nonché la relazione sulle attività svolte stesa dal coordinatore. Il giudizio positivo del Nucleo di valutazione è condizione per l'eventuale riattivazione del master l'anno successivo.

13. Ferma restando l'autosufficienza ai fini didattici e del riconoscimento finale di ciascun corso per master attivato, possono essere previsti corsi organizzati in maniera seriale e coordinata su due distinte annualità, che possano dar luogo, per chi le abbia seguite entrambe, a riconoscimenti assimilabili, in particolare a livello internazionale, a quelli riservati a corsi di durata biennale.

I corsi per master possono essere organizzati anche in forma consorziata, previe convenzioni ed accordi con enti e soggetti esterni, anche stranieri, nel rispetto delle disposizioni, per quanto compatibili, di cui al presente articolo.

ART. 32

Doveri didattici dei docenti

1. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Consigli di Facoltà, che vi

provvedono nell'ambito dei loro compiti di programmazione, anche sulla base delle indicazioni degli organi collegiali preposti ai corsi di studio che fanno loro capo, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei docenti universitari.

2. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi e delle forme di coordinamento esercitate ai sensi del punto precedente e secondo l'impegno orario stabilito dalle pertinenti norme di stato giuridico, lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, forme di didattica individuale e guidata, attività di orientamento e di tutorato, partecipazione alle commissioni per le valutazioni di profitto e per il conferimento dei titoli di studio, garantendo costante disponibilità al rapporto con gli studenti e assolvendo ogni altra attività disciplinata nel presente Regolamento e nei regolamenti delle singole strutture.

I professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche frontali loro attribuite.

Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il professore o il ricercatore non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere assolti, su richiesta del responsabile, da altro docente, o rinviati. In quest'ultimo caso il docente responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Se la durata dell'assenza è superiore a una settimana, deve esserne informato il Preside della Facoltà, al quale spetta verificare, d'intesa con il Presidente del Consiglio di coordinamento didattico interessato, la congruità della soluzione temporanea adottata e comunque provvedere a garantire la continuità dell'insegnamento.

3. I professori e i ricercatori sono tenuti a certificare le proprie lezioni e attività seminariali, di esercitazione e di eventuale insegnamento in scuole di specializzazione e in programmi di dottorato di ricerca, annotando giornalmente gli argomenti trattati e gli orari di svolgimento, specificando i giorni e gli orari di effettiva presenza per il ricevimento degli studenti (non meno di tre ore settimanali) e per la partecipazione alle commissioni per il conferimento dei titoli di studio.

La certificazione - che ha anche il fine di fornire elementi per meglio commisurare la distribuzione del carico didattico tra le varie strutture dell'Università e tra queste e quelle di altri atenei - è fatta su un apposito registro, disponibile a richiesta del Preside o del responsabile del corso di studio e da consegnare comunque entro 30 giorni dal termine dell'anno accademico al Preside stesso, che provvederà a trasmetterlo per le registrazioni statistiche e l'archiviazione agli uffici competenti.

Nel medesimo registro il docente certificherà altresì, secondo modalità determinate dal Senato Accademico, l'avvenuto assolvimento delle altre incombenze didattiche, di orientamento e dedicate a compiti organizzativi attribuitigli ai sensi delle norme in vigore.

ART. 33

Valutazione della qualità delle attività svolte

1. L'Università è tenuta ad attivare e sviluppare le procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi.

I corsi di studio sono conseguentemente impegnati a somministrare e raccogliere i questionari contenenti il parere degli studenti sull'attività dei docenti, sulla preparazione ricevuta, sulla dotazione e il grado di fruizione di strutture e laboratori, sull'efficacia dell'organizzazione e sui servizi ricevuti. Tale forma di valutazione della qualità deve essere acquisita per la totalità degli insegnamenti attivati presso ciascun corso di studio.

Ogni corso di studio deve inoltre avviare ulteriori attività di autovalutazione volte a rilevare i propri punti di forza e di debolezza e a individuare azioni da intraprendere per introdurre correttivi e miglioramenti alla luce di carenze ed inconvenienti eventualmente riscontrati.

I rapporti di autovalutazione predisposti dai corsi di studio sono oggetto di analisi periodiche da parte dei Consigli di coordinamento didattico e dei Consigli di Facoltà competenti, nonché del Senato Accademico e del Nucleo di valutazione.

2. L'Università è impegnata a introdurre e sviluppare un sistema rigoroso di certificazione della qualità dei propri corsi di studio.

ART. 34

Vigilanza sull'attività didattica

1. I compiti di vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alle Facoltà sono esercitati, ai sensi del punto 3 dell'art. 25 dello Statuto, dai rispettivi Presidi. I Regolamenti di Facoltà possono prevedere deleghe o compiti particolari in materia da attribuirsi ai Presidenti e ai Direttori dei corsi di studio.

2. Fatti e comportamenti che vengano ritenuti irregolari o che sembrano configurarsi come inadempienze rispetto alle norme e alle procedure previste dal presente Regolamento vanno segnalate dagli interessati - nel caso degli studenti, anche tramite i loro rappresentanti eletti - ai Presidenti o ai Direttori dei corsi di studio e ai Presidi di Facoltà. Ad essi spetta verificare in prima istanza, entro 30 giorni, sentite le persone alle quali sono riferiti i fatti e i comportamenti oggetto delle segnalazione, la fondatezza delle medesime e adottare i conseguenti provvedimenti.

3. Casi di particolare gravità, o per i quali non si ritenga che in prima istanza sia stato effettuato un esame adeguato, vanno segnalati al Rettore che ne investirà una apposita commissione del Senato Accademico, costituita in relazione ai singoli casi. La commissione opera sotto il vincolo della riservatezza e riferisce l'esito delle sue valutazioni al Senato Accademico.

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, si provvede secondo le disposizioni previste in relazione alle diverse situazioni.

ART. 35

Norme transitorie e finali

1. Espletate le prescritte procedure, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.

Le strutture interessate sono tenute ad uniformarsi entro l'anno accademico 2009-2010.

Il Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del DM n. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio.

Ai corsi di laurea e di laurea specialistica delle professioni sanitarie, in attesa della definizione ed approvazione delle classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004, si continua ad applicare il Regolamento didattico previgente.

2. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per l'iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti.

3. Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti Regolamenti didattici d'ateneo.

4. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento didattico viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni specifiche tramite il sito web dell'Ateneo e mediante inserti nelle guide didattiche di cui al punto 5 dell'art.18.